



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 83

DATA COMUNICATO 06/11/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1388
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1390

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzoni e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 30 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.9067/933 pfi 24-25/PM/ag del 06.10.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Soc. S.S.D. Parlesca.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la Società S.S.D. Parlesca per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 30/10/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'Avv. Chiara Lupatelli per la Società S.S.D. Parlesca.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi la seguente sanzione:

- per la Società S.S.D. Parlesca Euro 900,00 di ammenda.

All'esito della discussione viene emessa la decisione con il seguente dispositivo:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità della società deferita disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **per la società S.S.D. Parlesca Euro 500,00 di ammenda".**

MOTIVI

I fatti oggetto di addebito risultano provati documentalmente e il Tribunale ritiene sussistente il carattere lesivo delle dichiarazioni riportate nell'atto di deferimento, osservando quanto segue.

Come più volte rilevato dalla giurisprudenza delle Corti Federali, nell'ordinamento sportivo viene configurata una tutela rafforzata che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico, tanto nei rapporti interni, quanto nei rapporti esterni.

Il contenuto della email del 26.03.2025 a firma del sig. Rosini, Presidente della S.S.D. Parlesca all'epoca dei fatti, inviata dall'indirizzo email della predetta società alla casella email del Comitato Regionale Arbitri dell'Umbria, ha un contenuto offensivo che, seppur minimale, integra le previsioni di cui all'art. 23 C.G.S., in quanto contenente espressioni potenzialmente conoscibili da più persone, ovvero da tutti i soggetti che hanno accesso alla email di destinazione.

Peraltro, codesto Tribunale non può non tener conto del fatto che la società deferita, oltre a non aver pubblicato od inviato smentite o rettifiche, aveva originariamente concluso un accordo con la Procura Federale, ai sensi dell'art. 126 comma 5 C.G.S., poi risolto in quanto non adempiuto nei termini perentori indicati nel medesimo accordo.

A tali circostanze, va altresì, aggiunto che il sig. Rosini, nella qualità summenzionata, per i medesimi fatti ha patteggiato con la Procura Federale prima dell'udienza odierna.

Alla luce dei fatti esposti e dei principi sanciti dalla giurisprudenza endofederale, il Tribunale ritiene che le espressioni utilizzate nella email del 26.03.2025, quindi diffuse pubblicamente per le anzidette ragioni, siano idonee a ledere la reputazione e il prestigio della classe arbitrale.

Ciò posto e quindi ritenuta sussistente la responsabilità della società deferita per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1 C.G.S., nei limiti su individuati, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo contenere l'ammenda ad Euro 500,00 attesa limitata portata offensiva delle espressioni utilizzate.

Così deciso in Perugia il 30 ottobre 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 06 Novembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DAL **SIG. MAURO VENEROSO** IN PROPRIO IN MERITO ALLA GARA POL. POL. PIETRALUNGHESE - TAVERNELLE CALCIO DISPUTATASI A PIETRALUNGA IL 19.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA FINO AL 28.02.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 06.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

L'Assistente arbitrale ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Mauro Veneroso il quale, dopo una discussione con il Direttore di gara, mentre quest'ultimo si allontanava, proferiva al suo indirizzo l'espressione "'sto negro". L'Assistente ha precisato di esser certo che l'espressione fosse esattamente quella.

L'Assistente ha precisato altresì che, a fine gara, prima dell'ingresso negli spogliatoi, veniva avvicinato dal calciatore Veneroso il quale gli chiedeva di non riportare nel referto l'espressione da lui pronunciata, in quanto altrimenti lo avrebbe denunciato.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S., con riferimento ai due episodi sopra descritti, sia meritevole di integrale conferma, anche in considerazione dell'interruzione dei campionati durante il periodo natalizio e della necessità di rispettare il principio di afflittività della sanzione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua riunione del 06 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO** IN MERITO ALLA GARA MONTONE – CASTIGLIONE DEL LAGO DISPUTATASI A MONTONE IL 19.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE NDEDI RODRIGUEZ MOUKOUM PER N° 5 GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 06.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

il Direttore di gara, raggiunto telefonicamente per l'impossibilità di presenziare personalmente, ha confermato il referto, precisando che il pallone veniva colpito dal calciatore nella sua direzione ma che non lo attingeva; precisa, altresì, che il predetto calciatore non si è scusato né al momento dell'espulsione né successivamente.

La condotta del calciatore Ndedi Rodriguez Moukoum può comunque essere qualificata quale comportamento irrispettoso e, come tale, sanzionabile nel minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. in quattro giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 06 NOVEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace